



PKS CPS

Pensionskasse SRG SSR
Caisse de pension SRG SSR
Cassa pensioni SRG SSR
Cassa da pensiun SRG SSR

Politica di sostenibilità degli investimenti

1° gennaio 2024

Cassa pensioni SRG SSR

Sommario

Abbreviazioni e terminologia	1
Politica di sostenibilità degli investimenti	2
Preambolo	2
Basi	2
Art. 1 Obiettivo e finalità	2
Art. 2 Definizione dei principi di sostenibilità della CPS	2
Art. 3 UN Global Compact	3
Art. 4 Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici	3
Art. 5 Criteri ESG	3
Attuazione	4
Art. 6 Campo di validità	4
Art. 7 Misure	4
Art. 8 Esclusione	4
Art. 9 Vigilanza	4
Art. 10 Entrata in vigore	4

Abbreviazioni e terminologia

1. Nel presente documento vengono utilizzati i concetti e le abbreviazioni seguenti:

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
ESG	Environment, Social and Governance
CPS	Cassa pensioni SRG SSR
UNO Global Impact	È un'iniziativa delle Nazioni Unite basata su 10 principi e destinata alle aziende per incoraggiarle ad adottare un comportamento incentrato sulla responsabilità sociale d'impresa
SVVK-ASIR	Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK-ASIR)

Politica di sostenibilità degli investimenti

Preambolo

La CPS si adopera per la gestione sostenibile delle imprese in cui investe.

Basi

Art. 1 Obiettivo e finalità

1. La CPS rappresenta gli interessi dei destinatari e delle destinatarie ed esercita in modo attivo la sua responsabilità fiduciaria.
2. Nei confronti dei destinatari e delle destinatarie la CPS ha anzitutto una responsabilità finanziaria volta a garantire in modo duraturo l'erogazione delle rendite e il finanziamento delle promesse di prestazione.
3. Le disposizioni legali ai sensi della LPP e dell'OPP2 nonché i principi di investimento del Regolamento d'investimento prevalgono sugli aspetti di sostenibilità. In particolare, l'attuazione della politica di sostenibilità non deve comportare una riduzione del rendimento di mercato.
4. Per consolidare la sicurezza e la redditività dei propri investimenti, la CPS si basa, fra l'altro, sulla presente politica di sostenibilità e sui principi in essa contenuti.
5. La considerazione dei criteri di sostenibilità negli investimenti di capitali permette di contenere i rischi di investimento delle società coinvolte nonché i rischi di reputazione della CPS in quanto investitore. Per questo motivo, la CPS sostiene, nell'ambito delle proprie possibilità, gli sviluppi delle aziende in materia di Corporate Governance e comportamento ambientale e sociale. La CPS rappresenta gli interessi dei destinatari e delle destinatarie ed esercita in modo attivo la sua responsabilità fiduciaria.

Art. 2 Definizione dei principi di sostenibilità della CPS

1. La base normativa delle attività della CPS è costituita dalle decisioni legittimate dalle procedure democratiche vigenti in Svizzera nonché dalle leggi, i trattati e le convenzioni ONU.
2. La CPS sostiene i principi sanciti dall'art. 3 del Patto Globale UN Global Compact relativi ai diritti umani, agli standard lavorativi, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione.
3. La CPS sostiene l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
4. La CPS tiene conto dei criteri ESG definiti all'art. 5.
5. Nel limite delle sue possibilità, la CPS si impegna per l'esercizio attivo dei diritti degli azionisti e l'istaurazione del dialogo con le imprese in cui investe.

Art. 3 UN Global Compact

1. I dieci criteri del Patto Globale UN Global Compact sono inseriti nella cornice di un'iniziativa strategica delle Nazioni Unite destinata alle imprese, affinché adottino determinati principi universalmente riconosciuti.
 - a. Tutela dei diritti umani
 - i. Promuovere e rispettare i diritti umani
 - ii. Assicurarsi di non essere complici negli abusi dei diritti umani
 - b. Rispetto di standard lavorativi
 - iii. Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva
 - iv. Sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato
 - v. Sostenere l'eliminazione del lavoro minorile
 - vi. Sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione
 - c. Tutela dell'ambiente
 - vii. Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali
 - viii. Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale
 - ix. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente
 - d. Lotta alla corruzione
 - x. Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti

Art. 4 Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici

1. L'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici è un accordo ratificato dalla Svizzera con cui gli Stati aderenti si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo è di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali.
2. La CPS si adopera per una politica di investimento compatibile con gli obiettivi climatici. Nelle sue attività di investimento, tiene conto della misura in cui le società o i prodotti di investimento hanno definito un percorso di riduzione delle emissioni di CO₂ in conformità con l'Accordo di Parigi. Il Consiglio di fondazione decide su eventuali eccezioni.
3. La CPS misura o fa misurare la compatibilità climatica dei suoi investimenti e informa i suoi destinatari e le sue destinatarie.
4. La legislazione svizzera prevale sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Art. 5 Criteri ESG

1. I criteri ESG generali comprendono tutti i criteri che nei processi decisionali prestano particolare attenzione agli aspetti ambientali (environment), sociali (social) e di gestione aziendale (governance).
2. In virtù della Legge svizzera sul materiale bellico e della Legge svizzera sulle armi, la CPS esclude gli investimenti in imprese produttrici di armi.
3. La CPS esclude ogni tipo di investimento in imprese che figurano nella lista di esclusione SVVK-ASIR.
4. La CPS persegue investimenti sostenibili secondo gli approcci best in class in tutte le classi di investimento.

Attuazione

Art. 6 Campo di validità

1. La politica di sostenibilità non comporta nessuna limitazione nella scelta della categoria di investimento.
2. La politica di sostenibilità si applica alle azioni e alle obbligazioni di aziende quotate in borsa nonché ai prodotti di investimento collettivo. Nel limite delle possibilità, essa viene presa in considerazione per le altre categorie di investimento.
3. L'esecuzione di un mandato può comportare l'esclusione di investimenti in determinate imprese.
4. Se l'attuazione della politica di sostenibilità non è possibile o se essa comporta costi superiori alla media, la CPS può rinunciare.

Art. 7 Misure

1. La CPS concretizza i suoi obiettivi di sostenibilità con le seguenti misure:
 - a. Esercizio dei diritti degli azionisti, nell'ambito delle possibilità e secondo il principio della proporzionalità.
 - b. Attività di vigilanza sugli investimenti in merito a potenziali violazioni dei principi legittimati dalle procedure democratiche vigenti in Svizzera.
 - c. Dialogo con imprese selezionate, per influenzare le loro attività a beneficio della sostenibilità.
 - d. Esclusione di investimenti in imprese che contravvengono all'art. 5, se non sussistono indicatori che lascino presagire un cambiamento di comportamento.
2. I principi della politica di sostenibilità sono presi in considerazione nella scelta dei gestori patrimoniali e dei fornitori di servizi finanziari.
3. I principi della politica di sostenibilità sono presi in considerazione nell'esercizio dei diritti di voto.
4. La CPS può aderire a iniziative collettive volte a promuovere la gestione aziendale sostenibile.
5. La CPS applica le esclusioni di cui all'art. 8.

Art. 8 Esclusione

1. La CPS valuta l'opzione di escludere un investimento dal suo universo di investimento, qualora violi i principi sanciti dalla presente politica di sostenibilità.
2. La CPS valuta la possibilità di revoca di un mandato di gestione patrimoniale, qualora esso violi i principi sanciti dalla presente politica di sostenibilità.

Art. 9 Vigilanza

1. L'aderenza alle disposizioni, ai requisiti politici e ai regolamenti è sottoposta a un controllo periodico, il quale può essere affidato a un offerente specializzato.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Questa politica di sostenibilità entra in vigore il 1° gennaio 2024 per delibera del Consiglio di fondazione.